

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2023**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto l’articolo 15 della legge n.241/1990; visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; tenuto conto che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51, comma 2 *bis*, del citato decreto legge, con nota dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2020 è stato disposto il trasferimento all’ACI dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), precedentemente gestito dalla Società Sogei Spa; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 7 settembre 2023 con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza al 31 luglio 2023 del precedente Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la stessa Regione Basilicata, autorizzato con deliberazione del 16 settembre 2020, viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di un nuovo Accordo con la medesima amministrazione regionale, di durata triennale con decorrenza dal 1° agosto 2023 e fino al 31 luglio 2026; visto lo schema di atto in questione ed i relativi allegati, predisposto in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto la nuova intesa è finalizzata a disciplinare la reciproca cooperazione tra la Regione Basilicata e l’Ente per la gestione dell’Archivio regionale delle tasse automobilistiche e dei connessi procedimenti ed attività, secondo quanto indicato nello schema di Accordo e nel relativo allegato A); considerato che nell’ambito della collaborazione è prevista la predisposizione congiunta di un Piano di lavoro annuale volto a definire e

pianificare le attività la cui esecuzione è funzionale alla gestione del tributo; tenuto conto che, in considerazione della natura di cooperazione svolta ai sensi dell'articolo 51, comma 2 *ter*, del decreto legge n.124/2019, convertito dalla legge n.157/2019, la Regione Basilicata, sulla base della ripartizione delle funzioni operata tra le parti, riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo annuo stimato di €.572.263; considerato che eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione dell'Accordo saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Accordo, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2023, nel competente conto di costo assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali e, per le successive annualità, verranno imputati al corrispondente conto di costo dei relativi esercizi finanziari; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza**, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241/1990 e dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, la stipula di un Accordo di cooperazione con la Regione Basilicata in materia di tasse automobilistiche regionali nei termini di cui in premessa, con decorrenza dal 1° agosto 2023 e scadenza al 31 luglio 2026, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

# **ACCORDO DI COOPERAZIONE 2023 – 2026**

## **TRA LA REGIONE BASILICATA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

<b>INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA.....</b>	<b>5</b>
<b>PREMESSE.....</b>	<b>5</b>
<b>CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DELL' ACCORDO.....</b>	<b>6</b>
<p><b>Ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell'archivio Regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività: .....6</b></p>	
<b>I)la costituzione; .....</b>	<b>6</b>
<b>DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI.....</b>	<b>6</b>
VI.Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo. ....	8
VII.Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso. ....	9
Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate procedure:.....	9
a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;.....	9
b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e regionali come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;.....	9
c) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;.....	9
d) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;.....	9
e)per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-d il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato, multicanale e controllato alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.....	9
VIII.Analisi dei dati.....	10
Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.....	10
IX.Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.....	10
Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.....	10
X.La gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.....	10

<b>ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA .....</b>	<b>10</b>
<p>Agli Studi di Consulenza che, mediante un PSP, incassano la tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.....10</p> <p>In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.....10</p>	
<b>DEFINIZIONE DEI RUOLI.....</b>	<b>11</b>
<p>La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità. .... 11</p> <p>Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Accordo consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.....11</p> <p>La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni. .... 11</p> <p>Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore. .... 11</p>	
<b>VALIDITA' DEL DISCIPLINARE .....</b>	<b>11</b>
<p>Il presente Accordo ha validità triennale e decorre dal 1 agosto 2023 fino al 31 luglio 2026.....11</p>	
<b>PIANI DI LAVORO.....</b>	<b>12</b>
<b>RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....</b>	<b>13</b>
<b>PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO.....</b>	<b>13</b>
<b>DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI.....</b>	<b>14</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>14</b>
<p>Allegato A - Tabella dei servizi e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;..... 14</p> <p>Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;..... 14</p> <p>Firma digitale          Firma digitale..... 14</p>	

---

## **INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA**

Il presente documento costituisce l'accordo che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione Basilicata (di seguito per brevità Regione) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito per brevità ACI) per l'utilizzo, dei dati e delle funzioni sussidiarie dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, gestito da ACI in attuazione dell'articolo 51 commi 1 e 2bis del DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019, nelle more dell'approvazione della Legge di delega fiscale e dei relativi decreti attuativi ed in via transitoria ai sensi dell'articolo 6 del DM 418/98.

## **PREMESSE**

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Regione Basilicata e l'ACI, è regolata dal presente Accordo, dopo aver premesso che:

- ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (di seguito ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
- che in attuazione dell'art. 51 L. 157/2019 il Ministero delle Finanze, le Regioni e le Province Autonome hanno fornito al Sistema Informativo del PRA i dati dell'archivio delle tasse automobilistiche e le regole applicative di funzionamento, pertanto ANTA costituisce la somma logica dei dati e delle regole che l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province Autonome utilizzano per la gestione del tributo e sviluppa, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile all'aggiornamento della base dei dati ed alla riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali, ove esistenti, in quanto archivio strutturalmente sovraordinato;
- ANTA è integrato con la piattaforma PagoPA, la Piattaforma Nazionale Notifiche, implementate da PagoPA SPA, PagoBollo e le procedure di gestione della tassa automobilistica corrisposta dai titolari di veicoli acquisiti in Noleggio Lungo Termine di cui al ~~citato~~ DM 28 09 2020;
- ai sensi del comma 5 del DM 418/98 i dati degli archivi regionali (ove implementati) e di ANTA sono utilizzati direttamente dal Ministero delle Finanze e dalle Regioni a Statuto Ordinario;
- ANTA costituisce il ruolo tributario per effetto del combinato disposto dell'articolo 5 comma trentaduesimo della legge 53/83 e dell'articolo 5 della L 157/2019.
- è attualmente in discussione in Parlamento la Legge Delega per la riforma fiscale che riguarda anche i tributi regionali, fra i quali rientra la tassa automobilistica. La delega al Governo dovrebbe prevedere una revisione della tassa auto, in una logica di semplificazione, sia relativamente al presupposto impositivo sia delle scadenze di pagamento nonché per la determinazione della base imponibile in linea con le esperienze dei Paesi aderenti alla UE.

---

## **CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DELL' ACCORDO**

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell'archivio Regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) la costituzione;
- II) l'aggiornamento e la bonifica;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) Il calcolo della tassa automobilistica dovuta in attuazione dei regolamenti AGID su PagoPA;
- V) il controllo merito per l'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo;
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo da affidare ai soggetti autorizzati dalla legge;
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- VIII) l'analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) la gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato

La gestione dell'archivio così come sopra descritta, viene effettuata attraverso il software e gli applicativi di ACI se non diversamente richiesto dall'Amministrazione che intenda utilizzare software e applicativi di cui dispone a titolo di proprietà o riuso.

I procedimenti necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti con procedure completamente digitalizzate e, se necessario, con il supporto di servizi non informatici. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Regione.

## **DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI**

### **I. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche**

---

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (di seguito Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

## **II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche**

L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati certificati messi a disposizione dalla Regione, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della corrispondenza con i dati dell'archivio regionale e dell'archivio Integrato. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

## **III. Controllo di qualità**

I dati di cui ai commi precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di una richiesta rimborso, di una esenzione o riduzione, di una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'emissione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato in sede di riesame, o in sede di contenzioso giudiziario avverso una ingiunzione di pagamento o una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.



---

#### **IV. Calcolo del dovuto.**

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria ove autorizzata da Regione.

#### **V. Controllo di merito**

Il controllo di merito è finalizzato all'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, grazie ad un controllo di merito preventivo, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando i dati presenti sull'archivio regionale e quelli certificati sul Pubblico Registro Automobilistico; inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione del controllo di merito.

Un particolare controllo di merito, è quello applicato alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada e ss. modificazioni, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali.

#### **VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo.**

---

In base agli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero 5) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria, del perfezionamento del ravvedimento operoso, della ripetuta violazione e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

## **VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.**

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate procedure:

- a)** per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- b)** per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e regionali come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- c)** per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- d)** per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- e)** per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-d il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato, multicanale e controllato alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le

---

strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.

#### **VIII. Analisi dei dati.**

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

#### **IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.**

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

#### **X. La gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.**

E' garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Regione Basilicata, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

### **ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA**

Agli Studi di Consulenza che, mediante un PSP, incassano la tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

---

## **DEFINIZIONE DEI RUOLI**

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Accordo consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

Per l'adesione alla PND (Piattaforma Notifiche Digitali degli Atti Pubblici) la Regione attribuisce ad ACI il ruolo di intermediario tecnologico, riservandosi la possibilità di utilizzare il collegamento diretto alla PND attraverso i sistemi regionali, non appena disponibile.

## **VALIDITA' DEL DISCIPLINARE**

Il presente Accordo ha validità triennale e decorre dal 1 agosto 2023 fino al 31 luglio 2026.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno 6 mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

---

Infine, la cooperazione si interrompe o si aggiorna in relazione agli esiti dell'iter parlamentare della legge delega per la riforma fiscale nel caso in cui dovesse apportare modifiche all'ambito di applicazione della tassa automobilistica e/o al ruolo dei soggetti coinvolti nella gestione e che impattano sulle attività oggetto del presente accordo.

## **PIANI DI LAVORO**

ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

## **RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE**

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la Regione Basilicata riconosce all'ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente Accordo. I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati alla Regione ai fini della loro liquidazione trimestrale.

In sede di rendicontazione ove necessario si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

---

Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

## **FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

## **PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO**

Al fine di porre in essere i procedimenti previsti dal presente Accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Regione medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il Sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico è in grado di garantire alla Regione una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia

---

per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale e che inoltre l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery.

## **DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI**

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della Tassa Automobilistica è la Regione Basilicata.

ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

### **ALLEGATI**

Il presente Accordo comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei servizi e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;
- Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Regione Basilicata

Firma digitale

Per l'ACI

Firma digitale

*Accordo di cooperazione tra la Regione Basilicata e l'Automobile Club d'Italia\_2023-2026*





29/8/23



29/8/23

28/8/23



29/9/22

1 agosto 2023 - 31 luglio 2026

Valori in Euro

STIMA DEI COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI	
Nel prospetto che segue sono stimati i costi differenziali sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche e delle attività correlate ai sensi dell'Articolo 51, comma 2ter della Legge 157/2019. La stima è condotta ai soli fini delle previsioni di bilancio. I costi effettivi (fuori campo IVA_ Interpello Agenzia delle Entrate n. 956-1004/2018) saranno rendicontati secondo la periodicità trimestrale prevista dal Disciplinare e, ove necessario, soggetti a congruaggio finale. Nel riquadro delle attività di stampa, imbustamento, archiviazione ottica e recapito è riportato, a scopo meramente indicativo, il valore medio (in relazione alla zona di recapito ed al peso). Il valore effettivo applicato, ai fini del rimborso costi, alle attività espletate ai sensi del Disciplinare di cui questo prospetto costituisce allegato, sarà quello di aggiudicazione applicato dal fornitore moltiplicato per il numero di atti postalizzati.	

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	75241	41807	117048
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.	64422	16984	81406
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).	22177	87438	109615
4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).	70750	193444	264194
Totale stima costi annui differenziali			572263

Procedure	Unità di misura	Costo
Stampa, imbustamento, archiviazione ottica, notifica atti giudiziari (1)(2)	per pezzo	7,47

(1) Il rimborso per i servizi di stampa, imbustamento recapito e notifica si intendono a consumo.

(2) Il costo indicato è quello attuale ed è solo indicativo (euro 7.10 recapito + euro 0,367 stampa, imb., digit., archiv.)

Potrà subire variazioni conseguenti agli esiti delle nuove gare che saranno espletate

Anni uomo impiegati

Procedure	Coordinam.	Gestione	UUTT	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.	0,02	0,32	0,29	0,63
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.	0,01	0,15	0,10	0,26
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).	0,003	0,11	0,78	0,89
4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).	0,003	0,11	3,10	3,21
Totale	0,025	0,70	4,27	5,00

## STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI, SALVO CONGUAGLIO.

Valori in Euro

1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale.(1) Analisi dei dati e controllo degli accessi.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,015	169686	2587		2587
Attività di gestione	a/p	0,25	65321	16432		16432
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,07	65321	4572		4572
Attività UUTT	a/p	0,29	62239	18216		18216
Attività di gestione informatica	corpo			74733	74733	
Missioni e formazione	quota			508	508	
<b>Totale</b>				117048	75241	41807

(1) Avvisi di scadenza digitali con e.mail e sms.

2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,01	169.686	862		862
Attività di gestione	a/p	0,08	65.321	5.477		5477
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,07	65.321	4.572		4572
Attività UUTT	a/p	0,10	62.239	6.072		6072
Attività di gestione informatica	corpo			63.914	63914	
Missioni e formazione	quota			508	508	
<b>Totale</b>				81406	64422	16984

3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,003	169.686	431		431
Attività di gestione	a/p	0,04	65.321	2.739		2739
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,07	65.321	4.572		4572
Attività UUTT	a/p	0,78	62.239	48.576		48576
Istruzione contestazioni su ruoli	a/p	0,50	62.239	31.120		31120
Attività di gestione informatica	corpo			20.927	20927	
Missioni e formazione	quota			1.250	1250	
<b>Totale</b>				109615	22177	87438

**4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).**

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,003	169.686	431		431
Attività di gestione	a/p	0,04	65.321	2.739		2739
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,07	65.321	4.572		4572
Attività UUTT	a/p	2,10	62.239	130.702		130702
Attività AC	a/p	1,00		55.000		55000
Assistenza CATA	consumo			69.500	69500	
Missioni e formazione	quota			1.250	1250	
<b>Totale</b>				<b>264194</b>	<b>70750</b>	<b>193444</b>

La formazione sarà erogata sia al personale ACI che al personale della Regione



Firmato da Salvatore Moretto il 29-08-2023

**ALLEGATO C – AL DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE BASILICATA E  
DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE  
REGIONALI**

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019  
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del  
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Basilicata e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

**PREMESSE**

- Con Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato lo schema di Disciplinare in materia di tasse automobilistiche per il triennio...., (di seguito Disciplinare) tra la Regione Basilicata (di seguito anche “Regione”) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

**TRA**

La Regione Basilicata, codice fiscale ....., rappresentata dal Dott. ...., domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di ..... della Regione Basilicata, autorizzato alla stipula del presente Disciplinare ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

**si conviene quanto segue:**

**Articolo 1**

**Definizioni**

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Disciplinare;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito del Disciplinare oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI, il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Basilicata.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. I Responsabili del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del RGPD, sono ACI e Regione Basilicata che sono rispettivamente “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e per l’Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all’art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la



distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

•per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

•per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal ....., con DGR n. .... del .....

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1.La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare, il cui schema è stato approvato con DGR n. .... del .....

2.Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare e relativi allegati, ai quali si rimanda.

3.I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

## **Articolo 3**

### **Durata e finalità**

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Disciplinare.

## **Articolo 4**

### **Tipologie di dati e Categorie di interessati**

1.ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle

attività previste dal Disciplinare.

## **Articolo 5**

### **Modalità e istruzioni**

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

## **Articolo 6**

### **Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento**

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Disciplinare, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Disciplinare (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Disciplinare, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.

•garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a)la cifratura dei dati personali;
- b)misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c)misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d)procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
- e)distuggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati;

•adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

•tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Basilicata e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;

•assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;

•soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;

•garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:

- a)fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

- b)consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
  - c)consentire l'effettuazione di controlli;
  - d)mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
  - informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
  - permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
  - non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

## **Articolo 7**

### **Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema**

1. Laddove le prestazioni previste nel Disciplinare implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
  - a)divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
  - b)rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
  - c)associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "*best practices*" vigenti;
  - d)assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;

e)assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;

f)mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

## **Articolo 8**

### **Violazione dei Dati personali**

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Basilicata ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Basilicata - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

## **Articolo 9**

### **Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)**

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Disciplinare, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che su l'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

## **Articolo 10**

### **Responsabilità**

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Disciplinare, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;

2. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

.....

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

